

R. Decreto 13 marzo 1865, n. 2211. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia. (Gazz. Uff. 8 aprile 1865).

(Omissis)

CAPO III

DEI DIRITTI PROMISCUI

Art. 16. — Per la liquidazione della rendita in cui sono convertiti i diritti e gli usi contemplati dal primo comma dell'art. 8 della legge, entro l'anno dalla promulgazione della legge stessa sarà presentata dai direttari e da' censuari o loro aventi causa una istanza al Prefetto della Provincia. Sulla medesima istanza il Prefetto con ordinanza preparatoria designerà i periti che dovranno procedere alla stima e liquidazione nel caso che le parti non li scelgano di accordo nel termine che sarà prefisso.

La domanda insieme all'ordinanza sarà a cura dello istante notificata alla controparte.

Eseguita la perizia e concordata la liquidazione il Prefetto la renderà esecutoria con sua ordinanza.

Art. 17. — Se i direttari, censuari o loro aventi causa saranno di accordo sulla liquidazione, la presenteranno con istanza collettiva al Prefetto, il quale, omissis il procedimento di cui all'articolo precedente, emetterà la ordinanza di approvazione.

Art. 18. — Entro i sessanta giorni dalla data della ordinanza definitiva del Prefetto dovrà iscriversi il privilegio di cui all'art. 2 della legge.

Quando nel termine dell'anno non sia stata presentata la istanza di liquidazione, o quando ne' sessanta giorni dall'ordinanza definitiva non sia seguita la iscrizione, cessa ogni privilegio.

Nel caso di controversie giudiziarie il termine utile per la iscrizione del privilegio decorrerà dalla data della sentenza definitiva.

Art. 19. — Le rendite così convertite, come anche i canoni dipendenti da conversioni anteriori alla legge sono affrancabili. L'affrancazione seguirà colle norme della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 e relativi regolamenti se il creditore sia un Comune od un corpo morale, col pagamento del capitale effettivo ragguagliato alla ragione del cento per cinque e sotto l'osservanza delle disposizioni del Codice civile Napolitano se il creditore sia un privato.

Art. 20. — I Comuni od i privati cui competa l'esercizio dei diritti espressi nel terzo alinea dell'articolo suddetto i quali prescelgono l'accantonamento di una quota di terra boscosa invece della conversione in rendita, dovranno fra sei mesi dalla pubblicazione della legge far notificare per atto di usciere tale loro volontà al proprietario del fondo.

Tali diritti saranno valutati secondo le regole stabilite nelle leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali.

Art. 21. - Trascorso il periodo di sei mesi e non fatta la dichiarazione, i Comuni ed i privati suddetti perderanno la facoltà di prescegliere l'accantonamento, e si farà luogo alla conversione de' loro diritti in rendite censuarie affrancabili nel modo e nei termini espressi nell'art. 16.

Tanto per l'accantonamento quanto per la liquidazione de' suaccennati diritti si eseguiranno le norme dettate dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 22. — Le questioni che in seguito a tali atti potranno sorgere, si porteranno alla conoscenza dei Tribunali ordinari.

www.demaniocivico.it

